# REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 03.05.1996 atti n. 19. Approvato dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 20.05.1996 atti n. 27213 con annullamento parziale.

## Art. 1 Istituzione

1. Presso il Comune di San Rocco al porto è istituito il Comitato per le pari opportunità.

### Art. 2 Composizione

- Il Comitato è composto da 6 componenti:
- tre designati dalla Giunta Comunale: Sindaco o Assessore al Personale, due funzionari comunali:
- tre designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti dell'Ente.
- 2. Il Sindaco o l'Assessore al personale presiede il Comitato.
- 3. La nomina dei componenti è effettuata con ordinanza del Sindaco.

## Art. 3 Compiti

- 1. Al Comitato compete di :
  - a) formulare proposte di azioni positive a favore delle lavoratrici e misure atte a consentirne l'effettiva parità:
  - b) esprimere parere preventivo sugli atti di interesse generale riguardanti le politiche, l'ordinamento e la gestione del personale, nonchè i progetti e gli inter-venti organizzativi e di ristrutturazione dell'ente;
  - c) formulare proposte in ordine a criteri e modalità relativi alle seguenti materie: accesso, progressione di carriera, figure professionali, attribuzione di incarichi e responsabilità, assegnazione alle strut-ture, mobilità, mansioni, formazione e aggiornamento professionale, orari di lavoro del personale, orari dei servizi dell'utenza,

- altre materie che hanno valenza sulle condizioni delle donne:
- d) promuovere iniziative volte a secondare risoluzioni e direttive CEE per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
- e) valutare segnalazioni di fatti, anche relativi a singole persone, purché aventi valenza generale, riguardanti presunte azioni di discriminazione diretta e indiretta e formulare proposte in merito;
- f) intervenire tramite un proprio rappresentante alle riunioni di comitati o di altri organismi istituiti per la programmazione e la pianificazione territoriale, l'organizzazione e l'informatica ecc., sempre che trattino materie di competenza del Comitato delle pari opportunità;
- g) promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'ente;
- h) valutare gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;
- i) relazionare almeno una volta all'anno all'Amministrazione e alle Organizzazioni sindacali sulla propria attività e programma, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici e sulla valutazione di cui al punto precedente;
- j) pubblicizzare periodicamente tra le lavoratrici ed i lavoratori dell'Ente il lavoro svolto e i risultati emersi;
- k) assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali:

#### Art. 4 Modalità di funzionamento

- 1. Nello svolgimento dell'attività istruttoria il Comitato può operare in gruppi o com-missioni di lavoro.
- 2. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. La votazione è sempre palese.
- 4. Il Presidente, qualora impossibilitato, a partecipare, può delegare un suo sostituto a svolgere le proprie funzioni.
- 5. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno; in casi eccezionali, qualora dal-lo stesso deliberato, anche a intervalli inferiori.
- Il Comitato è convocato dal presidente, anche su richiesta di almeno il 50% dei componenti.
- L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente considerato anche le proposte del Comitato.
- 8. La convocazione ordinaria del Comitato è effettuata per iscritto almeno cinque giorni lavorativi prima. Essa contiene l'ordine del giorno. L'eventuale convocazione straordinaria può essere effettuata con minore anticipo ricorrendo all'ausilio di mezzi di trasmissione rapidi (telegramma, fonogramma, telefax, ecc.). Il Presidente segnala agli organismi designanti i casi di ripetuta assenza dei componenti del Comitato.
- Agli incontri del Comitato interviene il Consigliere nominato presso la Commissione circoscrizionale per l'impiego provinciale, di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 125/91 " Azioni

- positive per la parità uomo-donna sul lavoro ".
- 10.Le funzioni di Segretario del Comitato sono assicurate da un componente designato dal Presidente.
- 11. Ogni riunione del Comitato è verbalizzata. Il verbale contiene l'annotazione delle presenze, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi. qualora espressamente richiesto. Ш verbale approvato nella riunione successiva ed trasmesso notizia alla per delegazione trattante.

#### Art. 5 Risorse.

- 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato:
- a) promuove indagini, studi , ricerche, seminari, anche in collaborazione con altri Enti, istituti, comitati, costituiti con analoghe finalità;
- b) promuove incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti;
- c) si avvale della collaborazione di esperti interni ed esterni anche mediante costituzione di gruppi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) si avvale degli uffici comunali in relazione alle loro competenze;
- e) utilizza il fondo appositamente istituito per le Azioni positive nel Bilancio annuale ed altri capitoli idonei a finanziare le iniziative promosse.
- L'Amministrazione fornisce al Comitato gli atti, le informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri obiettivi.

# Rapporto tra Comitato e contrattazione decentrata

- 1. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato sono formalmente trasmesse ai soggetti della contrattazione. Esse comprenderanno gli eventuali pareri discordanti espressi dai componenti del comitato.
- 2. L'Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali sono tenute a prendere in esame tali proposte e a comunicare le decisioni assunte. Le determinazioni che prevedono soluzioni diverse o di non accoglimento delle proposte formulate dal Comitato dovranno essere motivate.